



Bruxelles, 20.10.2016
C(2016) 6606 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 20.10.2016

**che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale
nel Mar Mediterraneo**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Un obiettivo fondamentale della politica comune della pesca (PCP), secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013¹, è costituito dalla riduzione degli elevati livelli di catture indesiderate e dalla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'UE. Oltre a costituire uno spreco considerevole di risorse, i rigetti hanno effetti negativi sullo sfruttamento sostenibile di queste ultime e sulla redditività economica delle attività di pesca. La PCP introduce inoltre una maggiore regionalizzazione, che consente di evitare o ridurre al minimo la microgestione a livello dell'Unione e garantisce che le norme tengano conto delle specificità di ogni zona marina e attività di pesca.

La PCP prevede una serie di disposizioni volte ad agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco. Si tratta di disposizioni generiche di flessibilità che possono essere applicate dagli Stati membri nel contesto della gestione dei rispettivi contingenti o, nel Mar Mediterraneo, qualora siano state stabilite taglie minime di riferimento per la conservazione. La PCP prevede inoltre meccanismi specifici di flessibilità che devono essere attuati mediante piani pluriennali o, in loro assenza, nell'ambito dei cosiddetti piani in materia di rigetti. Questi ultimi sono concepiti come una misura temporanea e hanno una durata massima di tre anni. I piani sono elaborati per mezzo di raccomandazioni comuni concordate da gruppi di Stati membri che hanno un interesse comune per le risorse biologiche della stessa regione o dello stesso bacino marittimo.

A partire dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di sbarco si applicherà alle specie demersali che definiscono le attività di pesca e che sono soggette a una taglia minima di riferimento per la conservazione quale stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (il "regolamento sul Mediterraneo")². Sono soggette a questa disposizione le attività di pesca volte alla cattura del nasello, della triglia, della sogliola e del gambero rosa mediterraneo in alcune zone del Mediterraneo.

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, un piano in materia di rigetti può contenere i seguenti elementi:

- disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarco;

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ([GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22](#)).

² Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ([GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11](#)).

- l'indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco per attività di pesca o specie che rispettano determinati criteri relativi all'alto tasso di sopravvivenza;
- disposizioni per le esenzioni *de minimis* specificate all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- disposizioni sulla documentazione delle catture;
- la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione.

Alla luce di quanto sopra,

- 1) la Francia, l'Italia e la Spagna hanno presentato alla Commissione europea una proposta di piano triennale sui rigetti per le attività di pesca volte alla cattura del nasello, della triglia e dei molluschi bivalvi cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e vongole (*Venerupis spp.* e *Venus spp.*) nel Mediterraneo occidentale (sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM);
- 2) la Croazia, l'Italia e la Slovenia hanno presentato alla Commissione europea una proposta di piano triennale sui rigetti per le attività di pesca volte alla cattura del nasello, della triglia e della sogliola nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM) e
- 3) Cipro, la Grecia, l'Italia e Malta hanno presentato alla Commissione europea una proposta di piano triennale sui rigetti per le attività di pesca volte alla cattura del nasello, della triglia e del gambero rosa mediterraneo nel Mediterraneo sudorientale (sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 della CGPM).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

- (1) Raccomandazione comune relativa al piano sui rigetti per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale (sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM).

Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di sbarco a livello regionale nelle acque del Mediterraneo occidentale, il 7 luglio 2016 Francia, Italia e Spagna hanno presentato ai servizi della Commissione europea una raccomandazione comune come base per un piano sui rigetti.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta di atto delegato della Commissione si basa sulla raccomandazione comune elaborata e trasmessa dagli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca del nasello, della triglia e dei molluschi bivalvi cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e vongole (*Venerupis spp.* e *Venus spp.*) nel Mediterraneo occidentale. La raccomandazione comune includeva le opinioni del comitato esecutivo del consiglio consultivo del Mediterraneo (MEDAC) espresse l'8 giugno 2016 (rif. 190/2016).

La raccomandazione comune contiene i seguenti elementi:

- le attività di pesca interessate dal piano sui rigetti;
- un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per i molluschi bivalvi cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e vongole (*Venerupis spp.* e *Venus spp.*) catturati con draghe automatiche nelle sottozone geografiche 1, 2, 5 e 6;
- esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco per le attività di pesca volte alla cattura del nasello (*Merluccius merluccius*) e della triglia (*Mullus spp.*), legate ai costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate;
- un'esenzione dall'obbligo di sbarco per le catture di pesci danneggiati da predatori;
- un impegno a condurre progetti pilota su misure tecniche intese a migliorare la selettività tramite la modifica degli attrezzi da pesca e/o la fissazione di divieti spazio-temporali.

Gli elementi della raccomandazione comune presentata dalla Francia, dall'Italia e dalla Spagna sull'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie demersali che definiscono le attività di pesca nel Mediterraneo occidentale sono stati valutati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel corso della sessione plenaria svoltasi dal 4 all'8 luglio 2016³.

In base alle conclusioni dello CSTEP, la capacità di sopravvivenza dei molluschi bivalvi cappasanta e vongole catturati con draghe automatiche è potenzialmente elevata. Ciononostante, lo CSTEP ha raccomandato studi specifici volti a valutare i tassi di sopravvivenza dei rigetti di bivalvi nella pesca con draghe automatiche. Alla luce di quanto precede, nell'ambito del piano sui rigetti proposto gli Stati membri dovrebbero raccogliere ulteriori argomentazioni scientifiche su tali esenzioni specifiche. Le informazioni fornite saranno valutate dallo CSTEP a distanza di un anno al fine di confermare l'applicazione dell'esenzione. Per quanto riguarda specificamente l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la cappasanta e le vongole catturate con draghe automatiche, il regolamento precisa che essa è valida solo per il 2017.

Per quanto riguarda l'esenzione *de minimis*, lo CSTEP ha concluso che occorrerebbero informazioni supplementari per completare la giustificazione di tale esenzione sulla base dei costi sproporzionati di trattamento delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che, sulla base di studi preliminari, i livelli *de minimis* proposti sono inferiori ai tassi di rigetto massimi per il nasello e la triglia.

Sulla base di questi elementi, il piano sui rigetti per le specie demersali che definiscono le attività di pesca nelle acque del Mediterraneo occidentale può essere considerato come un primo passo verso la progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione tramite l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a taglie minime.

³ Relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Raccomandazioni comuni sulla valutazione dell'obbligo di sbarco (CSTEP-16-10). 2016. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, EUR XXXX EN, JRC XXXX, XXX pp. Disponibile [qui](#).

- (2) Raccomandazione comune relativa al piano sui rigetti per la pesca demersale nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM).

Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di sbarco a livello regionale nelle acque del Mare Adriatico, il 4 luglio 2016 Croazia, Italia e Slovenia hanno presentato ai servizi della Commissione europea una raccomandazione comune come base per un piano sui rigetti.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta di atto delegato della Commissione si basa sulla raccomandazione comune elaborata e trasmessa dagli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca del nasello, della triglia e della sogliola nelle acque del Mare Adriatico. La raccomandazione comune comprendeva le opinioni del comitato esecutivo del consiglio consultivo del Mediterraneo (MEDAC) espresse l'8 giugno 2016 (rif. 190/2016).

La raccomandazione comune contiene i seguenti elementi:

- le attività di pesca interessate dal piano sui rigetti;
- un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per l'obbligo di sbarco nella pesca della sogliola (*Solea solea*) catturata con rapidi (sfogliare);
- esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco per le attività di pesca volte alla cattura del nasello (*Merluccius merluccius*), della triglia (*Mullus spp.*) e della sogliola (*Solea solea*), legate ai costi sproporzionati di trattamento delle catture indesiderate;
- un'esenzione dall'obbligo di sbarco per le catture di pesci danneggiati da predatori;
- un impegno a condurre progetti pilota su misure tecniche intese a migliorare la selettività tramite la modifica degli attrezzi da pesca e/o la fissazione di divieti spazio-temporali.

Gli elementi della raccomandazione comune presentata dalla Croazia, dall'Italia e dalla Slovenia sull'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie demersali che definiscono le attività di pesca nel Mare Adriatico sono stati valutati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel corso della sessione plenaria svoltasi dal 4 all'8 luglio 2016³.

In base alle conclusioni dello CSTEP, non si dispone di informazioni sufficienti per valutare se i tassi di sopravvivenza della sogliola pescata con rapidi (sfogliare) possano essere considerati elevati. Lo CSTEP ha quindi raccomandato di effettuare studi specifici volti a stimare i tassi di sopravvivenza dei rigetti di sogliola nella pesca con rapidi (sfogliare). Alla luce di quanto precede, nell'ambito del piano sui rigetti proposto gli Stati membri dovrebbero raccogliere ulteriori argomentazioni scientifiche su tali esenzioni specifiche. Le informazioni fornite saranno valutate dallo CSTEP a distanza di un anno al fine di confermare l'applicazione dell'esenzione. Per quanto riguarda specificamente l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza della sogliola catturata con rapidi (sfogliare), il regolamento precisa che essa è valida solo per il 2017.

Per quanto riguarda l'esenzione *de minimis*, lo CSTEP ha concluso che occorrerebbero informazioni supplementari per completare la giustificazione di tale esenzione sulla base dei costi sproporzionati di trattamento delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che i livelli *de minimis* proposti sono inferiori ai tassi di rigetto massimi per queste tre specie.

Sulla base di questi elementi, il piano sui rigetti per le specie demersali che definiscono le attività di pesca nelle acque del Mare Adriatico può essere considerato come un primo passo verso la progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione tramite l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a taglie minime.

- (3) Raccomandazione comune relativa al piano sui rigetti per la pesca demersale nel Mediterraneo sudorientale (sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 della CGPM).

Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di sbarco a livello regionale nelle acque del Mediterraneo sudorientale, il 4 luglio 2016 Cipro, Grecia, Italia e Malta hanno presentato ai servizi della Commissione europea una raccomandazione comune come base per un piano sui rigetti.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta di atto delegato della Commissione si basa sulla raccomandazione comune elaborata e trasmessa dagli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca del nasello, della triglia e del gambero rosa mediterraneo nelle acque del Mediterraneo sudorientale. La raccomandazione comune comprendeva le opinioni del comitato esecutivo del consiglio consultivo del Mediterraneo (MEDAC) espresse l'8 giugno 2016 (rif. 190/2016).

La raccomandazione comune contiene i seguenti elementi:

- le attività di pesca interessate dal piano sui rigetti;
- esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco per le attività di pesca volte alla cattura del nasello (*Merluccius merluccius*), della triglia (*Mullus spp.*) e del gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), legate ai costi sproporzionati di trattamento delle catture indesiderate;
- un'esenzione dall'obbligo di sbarco per le catture di pesci danneggiati da predatori;
- un impegno a condurre progetti pilota su misure tecniche intese a migliorare la selettività tramite la modifica degli attrezzi da pesca e/o la fissazione di divieti spazio-temporali.

Gli elementi della raccomandazione comune presentata da Cipro, dalla Grecia, dall'Italia e da Malta sull'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie demersali che definiscono le attività di pesca nel Mediterraneo sudorientale sono stati valutati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel corso della sessione plenaria svoltasi dal 4 all'8 luglio 2016³.

In base alle conclusioni dello CSTEP, occorrerebbero informazioni supplementari per completare la giustificazione dell'esenzione *de minimis* sulla base dei costi sproporzionati di

trattamento delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che i livelli *de minimis* proposti sono inferiori ai tassi di rigetto massimi per queste tre specie.

Sulla base di questi elementi, il piano sui rigetti per le specie demersali che definiscono le attività di pesca nelle acque del Mediterraneo sudorientale può essere considerato come un primo passo verso la progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione tramite l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a taglie minime.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi delle misure proposte

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca alle quali si applicheranno misure specifiche, come l'esenzione *de minimis*.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 1, lettera d), articolo 15, paragrafo 6, e articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e articoli 15 *bis* e 29 *bis* del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Principio di proporzionalità

La proposta rientra nel campo di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non va al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di tale disposizione.

Scelta dello strumento

Atto proposto: regolamento delegato della Commissione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un piano sui rigetti mediante atti delegati. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto hanno presentato una raccomandazione comune. Le misure contemplate nella raccomandazione comune e incluse nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 20.10.2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio⁴, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani sui rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) La Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, Malta e la Slovenia hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mediterraneo. Il 4 e 7 luglio 2016 i suddetti Stati membri hanno presentato alla Commissione tre raccomandazioni comuni relative ai piani sui rigetti per la pesca demersale nel Mare Adriatico, nel Mediterraneo sudorientale e nel Mediterraneo occidentale, rispettivamente⁵, previa consultazione del consiglio consultivo per il Mediterraneo. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. In base all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che nel presente regolamento siano incluse unicamente le misure delle raccomandazioni comuni che sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

⁴ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁵ i) Piano sui rigetti per la pesca demersale nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18) - Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello ADRIATICA (Croazia, Italia e Slovenia), ii) Piano sui rigetti per la pesca demersale nel Mediterraneo sudorientale (sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25) - Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello SUDESTMED (Cipro, Grecia, Italia e Malta), iii) Piano sui rigetti per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale (sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) - Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello PESCAMED (Francia, Italia e Spagna).

- (4) Per il Mediterraneo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura nonché per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio⁶. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che l'obbligo di sbarco si applichi alle specie che definiscono le attività di pesca al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (5) Le raccomandazioni comuni hanno proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco alla sogliola (*Solea solea*) nel Mare Adriatico e ai molluschi bivalvi cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e vongole (*Venerupis spp.* e *Venus spp.*) nel Mediterraneo occidentale, che presentano tassi di sopravvivenza potenzialmente elevati, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema.
- (6) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha concluso nella sua valutazione⁷ che sono necessari ulteriori studi per confermare i risultati esistenti relativi all'elevato tasso di sopravvivenza della sogliola, della cappasanta e delle vongole. Poiché non esistono elementi di prova conclusivi sui tassi di sopravvivenza delle specie in questione, la Commissione ritiene che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza autorizzata a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento solo per un anno. È opportuno che gli Stati membri interessati presentino alla Commissione dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che giustificano l'esenzione e alla Commissione di esaminare le pertinenti esenzioni.
- (7) Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune e della revisione dallo CSTEP e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, dell'elevato numero di specie per ogni attività di pesca, dei modelli di pesca e delle peculiarità del Mediterraneo (ad esempio predominanza della pesca su piccola scala), la Commissione ritiene che, per evitare i costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate e in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno stabilire un'esenzione *de minimis* in base alla percentuale proposta nelle raccomandazioni comuni, entro i limiti fissati a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (8) Per garantire un controllo adeguato, è opportuno stabilire requisiti specifici che impongano agli Stati membri di stilare elenchi di pescherecci cui si applica il presente regolamento.
- (9) Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. In conformità delle raccomandazioni comuni e tenuto conto del calendario fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del

⁶ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ([GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11](#)).

⁷ Relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Raccomandazioni comuni sulla valutazione dell'obbligo di sbarco (CSTEP-16-10). 2016. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, EUR XXXX EN, JRC XXXX, XXX pp. Disponibile [qui](#).

regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 **Attuazione dell'obbligo di sbarco**

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nel Mare Mediterraneo per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

L'obbligo di sbarco si applica alle specie di cui al suddetto allegato se catturate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.

Articolo 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) "Mar Mediterraneo": le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest;
- b) "sottozone geografiche della CGPM": le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸;
- c) "Mar Mediterraneo occidentale": le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM;
- d) "Mare Adriatico": le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;
- e) "Mar Mediterraneo sudorientale": le sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 della CGPM.

Articolo 3 **Esenzione legata al tasso di sopravvivenza**

⁸ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2017:

a) alla sogliola (*Solea solea*) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB)⁹ nelle sottozone geografiche 17 e 18;

b) alla cappasanta (*Pecten jacobaeus*) catturata con draghe automatiche (HMD) nelle sottozone geografiche 1, 2, 5 e 6;

c) alle vongole (*Venerupis spp.*) catturate con draghe automatiche (HMD) nelle sottozone geografiche 1, 2, 5 e 6;

d) alle vongole (*Venus spp.*) catturate con draghe automatiche (HMD) nelle sottozone geografiche 1, 2, 5 e 6.

2. Le sogliole (*Solea solea*), le cappellette (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis spp.* e *Venus spp.*) catturate nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente nella zona in cui sono state catturate.

3. Entro il 1° maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti rispetto a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni del 4 e 7 luglio 2016 e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni al massimo entro luglio 2017.

Articolo 4

Esenzione *de minimis*

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i seguenti quantitativi di specie che definiscono le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento possono essere rigettati in mare a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013:

a) nel Mediterraneo occidentale (punto 1 dell'allegato):

i) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e la triglia (*Mullus spp.*), fino a un massimo del 7% nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6% nel 2019 del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da traino; e

⁹ I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

ii) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e la triglia (*Mullus spp.*), fino a un massimo dell'1% del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da imbrocco;

b) nel Mare Adriatico (punto 2 dell'allegato):

i) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e la triglia (*Mullus spp.*), fino a un massimo del 7% nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6% nel 2019 del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da traino;

ii) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e la triglia (*Mullus spp.*), fino a un massimo dell'1% del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da imbrocco;

iii) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e la triglia (*Mullus spp.*), fino a un massimo dell'1% del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza rapidi (sfogliare);

iv) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3% nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 2% nel 2019 del totale di catture annue di questa specie per peschereccio che utilizza reti da traino; e

v) per la sogliola (*Solea solea*), 0% del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco;

c) nel Mediterraneo sudorientale (punto 3 dell'allegato):

i) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e la triglia (*Mullus spp.*), fino a un massimo del 7% nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6% nel 2019 del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da traino;

ii) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e la triglia (*Mullus spp.*), fino a un massimo dell'1% del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da imbrocco; e

iii) per il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), fino a un massimo del 7% nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6% nel 2019 del totale di catture annue di queste specie di questa specie per peschereccio che utilizza reti da traino.

Articolo 5

Elenco dei pescherecci

1. Gli Stati membri interessati stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.

2. Entro il 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di tutti i pescherecci adibiti alla cattura del nasello, della triglia, del gambero rosa mediterraneo e della sogliola. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20.10.2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER